



# COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

## I.C.I. 2010

### ALIQUEUTE:

Aliquota <b>ordinaria</b>	7 per mille
Abitazione principale di categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 e pertinenze	<b>ESCLUSA</b>
Aliquota <b>ridotta</b> per alloggi adibiti ad abitazione principale di categoria A1 – A8 – A9 e pertinenze e <b>detrazione</b> di € <b>413,17</b>	6 per mille
Aliquota <b>agevolata</b> per alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della <b>legge 9/12/1998, n. 431</b> , a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. L'applicazione è condizionata alla presentazione, presso l'Ufficio Tributi entro il mese di stipula, di copia del contratto di locazione già registrato.	2 per mille

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 93/08, si informa che, a partire dall'anno 2008, sono **escluse** dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze assimilate. Sono altresì escluse le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in base al regolamento comunale.

Per **abitazione principale** si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La condizione di dimora abituale è acquisita esclusivamente attraverso la **residenza anagrafica**.

E' legalmente considerata abitazione principale il fabbricato del **coniuge legalmente separato** non assegnatario dell'alloggio, a condizione che non dimori in un appartamento ubicato nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale.

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'**assimilazione** opera a condizione che il titolare di diritto reale sull'abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.

Si intende per **pertinenza** il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina:

- limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle cat. C/2, C/6 e C/7;
- a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione stessa.

Spetta al contribuente comunicare per iscritto, su apposito modulo, all'Ufficio Tributi gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione o alla denuncia di variazione.

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e sul sito Internet [www.comune.rivalta.to.it](http://www.comune.rivalta.to.it).

Si considerano abitazioni principali, a tutti gli effetti, le unità immobiliari concesse in **uso gratuito** a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).

L'assimilazione opera a condizione che:

- almeno uno dei soggetti passivi dell'imposta sull'unità immobiliare concessa in uso gratuito abbia la residenza anagrafica nel comune di Rivalta di Torino;
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo grado;
- il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito.

L'assimilazione è ammessa per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ad un solo parente in linea retta di primo grado.

E' fatto obbligo al contribuente di comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi dell'unità immobiliare assimilata ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti, attestando che l'unità immobiliare stessa è adibita ad abitazione principale del concessionario ed indicando contestualmente le generalità ed il grado di parentela del concessionario stesso. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione o alla denuncia di variazione.

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e sul sito Internet [www.comune.rivalta.to.it](http://www.comune.rivalta.to.it).

### ***VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:***

**Acconto:** entro il **16 giugno 2010**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

**Saldo:** dal 1° al **16 dicembre 2010**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

N.B. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto. In questo caso l'imposta deve essere calcolata utilizzando le aliquote e la detrazione previste per l'anno 2010.

Il versamento può essere effettuato:

- con gli appositi moduli sul **conto corrente postale n. 88739479** intestato a **Equitalia Nomos S.p.A.** – Rivalta di Torino – To – I.C.I., presso le filiali del concessionario Equitalia Nomos S.p.A., presso gli uffici postali e gli sportelli bancari autorizzati (Unicredit Banca), presso gli istituti di Credito convenzionati;
- tramite delega di pagamento mod. F24.

Il pagamento dell'Imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo minimo è di euro **2,07**.

### ***DICHIARAZIONE I.C.I.:***

La dichiarazione I.C.I., limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate **variazioni** nel corso dell'anno **2009**, deve essere presentata o spedita tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune nel cui territorio è situato l'immobile.

Per un elenco esaustivo dei casi in cui la dichiarazione deve essere presentata si rimanda alle Istruzioni per la compilazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.